

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

Capo III - Garanzie per mutui e prestiti

206. *Delegazione di pagamento.*

1. Quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti gli enti locali possono rilasciare delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale. Per le comunità montane il riferimento va fatto ai primi due titoli dell'entrata.

2. L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, è notificato al tesoriere da parte dell'ente locale e costituisce titolo esecutivo ⁽¹⁾.

(1) Il presente articolo corrisponde all'art. 48, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato.